



Originale

COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 28/06/2021

OGGETTO:

Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2021 e contestuale definizione delle riduzioni da riconoscere nell'anno 2021 alle utenze non domestiche e domestiche a seguito dell'emergenza da COVID-19.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome e Nome	Presente
1. BODONI Paolo - Sindaco	Sì
2. BARBERA Alessandro - Vice Sindaco	Sì
3. DASSETTO Walter - Assessore	Sì
4. PAGLIERO Irma - Assessore	Sì
5. ROLANDO Valeria - Assessore	Sì
6. BARBIERE Simone - Consigliere	Sì
7. MOSCHINI Silvia - Consigliere	Sì
8. SCARDINO Katiuscia - Consigliere	Sì
9. TORTORI Patrizia - Consigliere	Sì
10. DELUCA Giuseppe - Consigliere	Giust.
11. MULTARI Antonia - Consigliere	Sì
12. VOLPATTO Marco - Consigliere	Sì
13. DURANTE Monica - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BOVENZI Dott. Umberto.

Il Presidente Signor BODONI Paolo constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

SETTORE Tributi

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2021 e contestuale definizione delle riduzioni da riconoscere nell'anno 2021 alle utenze non domestiche e domestiche a seguito dell'emergenza da COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 464 del 18/06/2021, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

""Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C), a decorrere dal 01/01/2014, prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'articolo 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014, commi da 641 a 668;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- con la delibera ARERA n. 443/2019 recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) che ha lo scopo di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- le indicazioni riportate nella sopra citata deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
- tale metodo è già stato applicato per le tariffe TARI dell'anno 2020;
- l'art. 6 della sopra citata delibera n. 443/2019 prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo ad ARERA il compito di approvare detto piano dopo che l'ETR ha assunto le pertinenti determinazioni;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- il D.Lgs. 03/09/2020 n. 116 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. 03/04/2006 n.152, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

Visto il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020 e con l'ulteriore deliberazione in data odierna;

Atteso che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, come definiti con regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani”;
- anche con il MTR, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, come evidenziato nella relazione di accompagnamento al piano finanziario allegata alla presente deliberazione;
- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, dell’allegato A, prevedendo che per gli anni 2020 e 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente resti all’interno di un range compreso tra 0,8 e 1,2 come evidenziato nella relazione di accompagnamento al PEF;
- le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono fornire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (al netto del contributo del MIUR, dell’importo derivante dall’attività di recupero dell’evasione TARI e della tariffa giornaliera delle aree mercatali sostituita dal canone di cui all’art. 1, comma 837 della Legge 27/12/2019 n. 160) che devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF);
- al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri dell’art. 1 comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- il comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi, di cui all’art. 1 comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- le linee guida interpretative per l’applicazione del sopra citato comma 653 dell’art. 1 affermano che i fabbisogni standard rappresentano un termine generale di confronto che consente all’Ente Locale di valutare l’andamento della gestione del servizio;
- i costi inseriti nel piano finanziario dell’anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard che, per il Comune di Brandizzo, ammontano ad € 1.029.311,80 come risulta da allegato alla presente deliberazione;
- il divario attuale esistente tra le risultanze dei fabbisogni standard ed il piano finanziario è dovuto, tra l’altro, al fatto che detti fabbisogni non tengono conto dei costi del servizio specifici stabiliti contrattualmente da ogni singolo Ente, dei costi amministrativi previsti dalla convenzione stipulata con il Consorzio di Bacino 16, dell’accantonamento creato per far fronte a mancate riscossioni e dei costi inseriti nel PEF al lordo dell’IVA che, essendo indetraibile, per il Comune rappresenta un costo;
- il successivo comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 16/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell’approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Tenuto conto che:

- l’Ente territorialmente competente, in base alle definizioni della delibera ARERA n. 443/2019 è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente. Ne consegue che il Consorzio di Bacino 16 è l’Ente territorialmente competente per i tutti i comuni del Consorzio di Bacino 16;

- con propria comunicazione con prot. 20375 del 22/02/2021 avente ad oggetto ‘Legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4 “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n.1”. Ente territorialmente competente di cui alla delibera Arera 443/2019’ la Regione Piemonte comunicava al Consorzio di Bacino 16 che ‘alla luce delle sopraesposte considerazioni, verificato che alla data di scadenza per l’approvazione dei piani economici finanziari stabilita per l’anno 2021 la conferenza d’ambito di cui alla l.r. 1/2018 non sarà ancora costituita, nelle more della completa attuazione della suddetta riforma del sistema di “governance” regionale in materia di rifiuti continuano ad applicarsi le norme vigenti, ritenendo confermate per l’anno 2021 le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019 in capo ai Consorzi di area vasta per gli enti già adeguati e ai Consorzi di Bacino di cui alla l.r. 24/2002’;
- il Consorzio di Bacino 16 svolge, conseguentemente, ai sensi delle norme richiamate in premessa le funzioni di Ente Territorialmente Competente nel territorio consortile, quale Ente di governo dell’Ambito;

Considerato che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2021 con la quale sono state determinate le scadenze di versamento delle rate TARI per l’anno 2021;

Tenuto conto che il Consorzio di Bacino 16, Ente Territorialmente Competente, con Delibera di Assemblea n. 8 del 25 maggio 2021 ha validato il PEF;

Visti gli allegati della sopra citata delibera del Consorzio di Bacino 16;

Considerato che le tariffe delle singole categorie di utenza domestica e non domestica sono state elaborate in base ai parametri di riferimento contenuti nel regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti ed alle formule contenute nel D.P.R. 158/1999, in modo tale da garantire, per quanto possibile, il minor impatto sulle singole tipologie di utenza e, conseguentemente con:

- la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 64,00% e del 36,00%;
- la conferma dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd, contenuti nei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati per l’anno 2020, anche per l’anno 2021, al fine di mantenere una omogeneità ed una certa perequazione del carico tributario delle diverse categorie;

Visto:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
- il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito nella Legge n. 69/2021, che limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che i Comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- l’art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i., dispone che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e saranno fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dell'art. 1 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124 che stabilisce che, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle vigenti leggi in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città Metropolitana;
- le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020 in merito al versamento del tributo provinciale, che deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa sui rifiuti;
- che il tributo provinciale di cui sopra, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino ed è pari al 5%;

Visti i commi 6 e 7 dell'art. 16 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, che prevedono quanto segue:

"6. Alle utenze non domestiche che, a seguito di sospensione o riduzione delle attività dovute a provvedimenti normativi o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali o emergenziali, come, ad esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, potranno essere riconosciute dal Comune agevolazioni tariffarie previste da interventi normativi o regolatori in materia, in base alla potestà regolamentare, ai sensi della L. 147/2013, comma 660.

7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale, in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale."

Preso atto che a seguito dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale in data 30/01/2020 e come "pandemia" in data 11/03/2020:

- il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese;
- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con le seguenti deliberazioni:

- con la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, che ha dettato le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie per categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria adottati fino alla data del 5 maggio 2020;

- con la deliberazione n. 238 del 23 giugno 2020, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza da Covid-19;

Preso atto che:

- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero;
- con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Rossa;
- il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Gialla;
- i successivi DPCM 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 hanno modificato le disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria rispetto ai periodi precedenti, anche in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Piemonte è stato classificato dal 17 gennaio al 31 gennaio 2021 in Area Arancione, dal 1° febbraio al 28 febbraio in Area Gialla, dal 1° marzo al 14 marzo in Area Arancione, dal 15 marzo al 9 aprile in Area Rossa, dal 10 aprile al 25 aprile in Area Arancione, dal 26 aprile al 13 giugno in Area Gialla e dal 14 giugno 2021 in Area Bianca.

Preso altresì atto che:

- l'art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73, in corso di conversione, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
- entro trenta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvederà alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati;
- l'IFEL in data 28/05/2021 con comunicato su proprio sito internet ha pubblicato una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del D.L. "Sostegni bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) e che per il Comune di Brandizzo è stato stimato in € 87.112,00;

Considerato che sono stati definiti i criteri e gli impatti economici derivanti dalle agevolazioni riconosciute come di seguito specificato, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, come pure è stata definita la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021;

In considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., il Comune di Brandizzo intende assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte alla circolazione da ottobre 2020, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti, prevedendo le seguenti riduzioni, applicate sia alla parte fissa, sia alla parte variabile della tassa sui rifiuti con effetto per l'intero anno o per il solo periodo di effettiva occupazione:

- | | |
|--|-----|
| a) locali occupati da associazioni con fini sportivi, culturali e ricreativi, palestre e impianti sportivi, parchi di divertimento, teatri | 70% |
| b) attività di organizzazione convegni e fiere, saloni esposizioni beni/merci senza licenze commerciali (mobili e simili) | 70% |

c) agenzie viaggi e tour operator (limitatamente alle attività con codice ATECO 79.11.00, 79.12.00, 79.90.11, 79.90.19)	70%
d) strutture ricettive con o senza ristorazione (alberghi, affittacamere, B&B, ecc.)	40%
e) ristoranti, tavole calde, bar, pizzerie, pub e birrerie, ecc.	40%
f) locali di esercizi commerciali e loro pertinenze per vendite al minuto e all'ingrosso di beni alimentari per le sole attività di Pasticceria e Gelateria con codice ATECO 56.10.30	40%
g) locali di esercizi commerciali e loro pertinenze per vendite al minuto e all'ingrosso di beni non alimentari per le sole attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali o locali	30%
h) centri estetici, solarium, centri benessere fisico, ecc.	30%
i) barbieri e parrucchieri	20%
j) locali occupati da soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 l'agevolazione spetta anche in assenza di tali requisiti	10%

Preso atto che le riduzioni per le utenze non domestiche sono riconosciute alle seguenti condizioni:

- sospensione totale o parziale dell'attività a seguito di provvedimenti nazionali o locali nel periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, anche se soltanto per una frazione di esso, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera j);
- presentazione di apposita istanza a mezzo PEC, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale del 15/09/2021;

Sono altresì previste le seguenti riduzioni al 100% applicate sia alla parte fissa, sia alla parte variabile:

- della tassa sui rifiuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, che, ai sensi dell'art. 9-ter comma 2 del D.L. 28/10/2020 n. 137 convertito in Legge n. 176/2020, come modificato dall'art. 30 del D.L. 22/03/2021 n. 41 convertito in Legge n. 69/2021, già usufruiscono, per lo stesso periodo, dell'esonero del Canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- della tassa sui rifiuti a tariffa giornaliera di cui all'art. 19 del regolamento TARI dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021 dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico che esercitano le attività dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi di cui all'articolo 1 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che per lo stesso periodo, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73, in corso di conversione, già usufruiscono dell'esonero del Canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Dato atto che le agevolazioni di cui sopra sono finanziate con risorse specifiche dello Stato per la TARI dovuta dalle utenze non domestiche, ai sensi del D.L. 25/05/2021 n. 73, in corso di conversione, a fronte dell'emergenza COVID-19 e che, pertanto, il mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze;

Di dare atto che nell'eventualità in cui le risorse specifiche dello Stato per la TARI dovuta dalle utenze non domestiche non fossero sufficienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno concesse su richieste degli interessati, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali di riduzione di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte per singola fascia;

Visto il comma 9 dell'art. 16 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, che prevede quanto segue:

"9. In considerazione di situazioni eccezionali o emergenziali, come, ad esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di dare un sostegno economico alle famiglie residenti nel Comune di Brandizzo che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, con deliberazione del Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe sulla tassa sui rifiuti o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale potranno essere riconosciute riduzioni in sostituzione dei commi 1 e 2 del presente articolo."

Preso atto che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 è stato assegnato al Comune di Brandizzo l'importo di € 140.542,53 per finanziare agevolazioni Tari;
- con determina n. 716 del 23/12/2020 è stato impegnato l'importo di € 49.813,81 a favore di agevolazioni TARI anno 2020 a utenze non domestiche;
- la Ragioneria dello Stato con le FAQ n. 7 ed 11 ha chiarito che le risorse assegnate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e non utilizzate nell'anno 2020 possono finanziare, oltre a nuove agevolazioni TARI per l'anno 2021, anche altre tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso e pertanto l'importo di € 50.728,72 viene destinato a finanziare le agevolazioni TARI per le utenze domestiche;

In considerazione del perdurare dell'epidemia da virus Covid-19 ed al fine di dare un sostegno economico alle famiglie residenti nel Comune di Brandizzo che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, il Comune di Brandizzo intende assicurare forme di agevolazione della TARI secondo criteri più favorevoli rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, prevedendo pertanto in sostituzione degli stessi, le seguenti riduzioni, applicate sia alla parte fissa, sia alla parte variabile della tassa sui rifiuti con effetto per l'intero anno o per il solo periodo di effettiva occupazione, ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

1) nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, disoccupato od in cerca di prima occupazione, ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e non godano di altri redditi o di rendite finanziarie: riduzione del 50 per cento;

2) nuclei familiari, con reddito lordo complessivo inferiore ad € 8.000,00, in cui uno dei componenti sia disabile ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e non godano di rendite finanziarie: riduzione del 50 per cento;

3) nuclei familiari diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, con valore compreso negli intervalli sotto riportati, sono applicate le riduzioni di seguito indicate:

Intervalli reddito ISEE		Percentuale di riduzione della Tassa sui rifiuti
da zero	a 7.000,00 Euro	50%
da 7.000,01 Euro	a 9.000,00 Euro	35%
da 9.000,01 Euro	a 12.000,00 Euro	20%

Preso atto che le riduzioni per le utenze domestiche sono riconosciute alle seguenti condizioni:

- presentazione di apposita istanza redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale del 30/09/2021;
- per i punti 1) e 2) si considera il reddito dell'anno precedente a quello di riferimento delle agevolazioni;
- in caso di abitazione occupata da due distinti nuclei familiari, il requisito di cui ai punti 2) o 3) di cui sopra, dichiarato per richiedere l'agevolazione, deve essere posseduto da entrambi i nuclei;

Dato atto che le agevolazioni delle utenze domestiche sono finanziate con risorse specifiche dello Stato per la TARI a fronte dell'emergenza COVID-19 e che, pertanto, il mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze;

Di dare atto che nell'eventualità in cui le risorse specifiche dello Stato per la TARI dovuta dalle utenze domestiche non fossero sufficienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno concesse su richieste degli interessati, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali di riduzione di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte per singola fascia;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi e del Responsabile dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012, n. 213;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

PROPONE

1. di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. di dare atto che l'importo totale del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021 validato dal Consorzio di Bacino 16 con Delibera di Assemblea n. 8 del 25 maggio 2021 è pari ad € 1.466.229,00;
3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, con i criteri indicati negli allegati di dettaglio alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante e sostanziale, nelle seguenti misure, sulla base delle quali si prevede di avere un gettito pari ad € 1.375.487,00 (importo totale del PEF 2021 al netto del contributo del MIUR, dell'importo derivante dall'attività di recupero dell'evasione TARI e della tariffa giornaliera delle aree mercatali sostituita dal canone di cui all'art. 1, comma 837 della Legge 27/12/2019 n. 160):

UTENZE DOMESTICHE					
NUCLEI ANAGRAFICI	Ka	Kb	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE
Componente: 1	0,80	0,80	€ 0,6816	x mq. +	€ 75,2842
Componente: 2	0,94	1,60	€ 0,8009	x mq. +	€ 150,5684
Componente: 3	1,05	2,00	€ 0,8946	x mq. +	€ 188,2104
Componente: 4	1,14	2,60	€ 0,9713	x mq. +	€ 244,6736
Componente: 5	1,23	3,20	€ 1,0479	x mq. +	€ 301,1367
Componente: 6 o più	1,30	3,70	€ 1,1076	x mq. +	€ 348,1893

UTENZE NON DOMESTICHE						
CATEGORIA DI ATTIVITA'		Kc	Kd	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTAL E AL MQ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,40	3,28	€ 0,6346	€ 1,0472	€ 1,6818
2	Cinematografi e teatri	0,42	3,50	€ 0,6664	€ 1,1175	€ 1,7839
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90	€ 0,9520	€ 1,5645	€ 2,5165
4	Campeggi. distributori di carburante, impianti sportivi	0,88	7,21	€ 1,3962	€ 2,3020	€ 3,6982
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16	€ 0,8092	€ 1,3282	€ 2,1374

6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	€ 0,8092	€ 1,3474	€ 2,1566
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	€ 2,6021	€ 4,2943	€ 6,8964
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	€ 1,7136	€ 2,8352	€ 4,5488
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20	€ 1,5866	€ 2,6181	€ 4,2047
10	Ospedali	1,18	9,68	€ 1,8722	€ 3,0907	€ 4,9629
11	Uffici e agenzie	1,41	11,54	€ 2,2371	€ 3,6845	€ 5,9216
12	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03	€ 0,9678	€ 1,6060	€ 2,5738
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,55	€ 2,2371	€ 3,6877	€ 5,9248
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	11,93	€ 2,3165	€ 3,8090	€ 6,1255
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81	€ 1,3169	€ 2,1743	€ 3,4912
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	€ 2,8242	€ 4,6551	€ 7,4793
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,18	9,75	€ 1,8722	€ 3,1130	€ 4,9852
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48	€ 1,6342	€ 2,7075	€ 4,3417
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,17	9,60	€ 1,8563	€ 3,0651	€ 4,9214
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	€ 1,4597	€ 2,4042	€ 3,8639
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91	€ 1,7294	€ 2,8448	€ 4,5742
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67	€ 8,8375	€ 14,5816	€ 23,4191
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78	€ 7,6951	€ 12,7010	€ 20,3961
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	€ 6,2830	€ 10,3575	€ 16,6405
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,20	18,08	€ 3,4906	€ 5,7726	€ 9,2632
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00	€ 3,3002	€ 5,4278	€ 8,7280
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	€ 11,3761	€ 18,7610	€ 30,1371
28	Ipermercati di generi misti	1,85	15,23	€ 2,9353	€ 4,8627	€ 7,7980
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,07	49,76	€ 9,6308	€ 15,8875	€ 25,5183
30	Discoteche, night club	1,48	12,12	€ 2,3482	€ 3,8697	€ 6,2179

4. di dare atto che nella determinazione delle tariffe di cui sopra, sono stati applicati i seguenti criteri:

- ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 64% e del 36%;
- conferma dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd, contenuti nei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, al fine di mantenere una omogeneità ed una certa perequazione del carico tributario delle diverse categorie;

5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per il 2021 ammontano a complessivi € 1.466.229,00 e saranno introitate alla risorsa 1.01.1035 (capitolo 1035/2/1 "TARI") per € 1.375.487,00, alla risorsa 3.05.3515 (capitolo 3515/2/1 "Corrispettivo per la gestione rifiuti presso le

scuole statali”) per € 3.752,00, alla risorsa 3.01.3020 (capitolo 3020/3/1 “canone di concessione per occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati”) per € 4.316,00 ed alla nuova risorsa che verrà prevista con la prossima variazione di bilancio di previsione 2021-2023 per “TARI recupero evasione” per € 82.674,00;

6. di approvare gli allegati della presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

7. di stabilire, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., assicurando forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte alla circolazione da ottobre 2020, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti, le seguenti riduzioni, applicate sia alla parte fissa, sia alla parte variabile della tassa sui rifiuti con effetto per l'intero anno o per il solo periodo di effettiva occupazione:

- | | |
|--|-----|
| a) locali occupati da associazioni con fini sportivi, culturali e ricreativi, palestre e impianti sportivi, parchi di divertimento, teatri | 70% |
| b) attività di organizzazione convegni e fiere, saloni esposizioni beni/merci senza licenze commerciali (mobili e simili) | 70% |
| c) agenzie viaggi e tour operator (limitatamente alle attività con codice ATECO 79.11.00, 79.12.00, 79.90.11, 79.90.19) | 70% |
| d) strutture ricettive con o senza ristorazione (alberghi, affittacamere, B&B, ecc.) | 40% |
| e) ristoranti, tavole calde, bar, pizzerie, pub e birrerie, ecc. | 40% |
| f) locali di esercizi commerciali e loro pertinenze per vendite al minuto e all'ingrosso di beni alimentari per le sole attività di Pasticceria e Gelateria con codice ATECO 56.10.30 | 40% |
| g) locali di esercizi commerciali e loro pertinenze per vendite al minuto e all'ingrosso di beni non alimentari per le sole attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali o locali | 30% |
| h) centri estetici, solarium, centri benessere fisico, ecc. | 30% |
| i) barbieri e parrucchieri | 20% |
| j) locali occupati da soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 l'agevolazione spetta anche in assenza di tali requisiti | 10% |

8. preso atto che le riduzioni per le utenze non domestiche sono riconosciute alle seguenti condizioni:

- sospensione totale o parziale dell'attività a seguito di provvedimenti nazionali o locali nel periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, anche se soltanto per una frazione di esso, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera j);
- presentazione di apposita istanza a mezzo PEC, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale del 15/09/2021;

9. di stabilire le seguenti riduzioni al 100% applicate sia alla parte fissa, sia alla parte variabile:

- della tassa sui rifiuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, che, ai sensi dell'art. 9-ter comma 2 del D.L. 28/10/2020 n. 137 convertito in Legge n. 176/2020, come modificato dall'art. 30 del D.L. 22/03/2021 n. 41 convertito in Legge n. 69/2021, già usufruiscono, per lo stesso periodo, dell'esonero del Canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- della tassa sui rifiuti a tariffa giornaliera di cui all'art. 19 del regolamento TARI dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021 dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico che esercitano le attività dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi di cui

all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n.337, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che per lo stesso periodo, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.L.25/05/2021 n. 73, in corso di conversione, già usufruiscono dell'esonero del Canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

10. di dare atto che le agevolazioni di cui sopra sono finanziate con risorse specifiche dello Stato per la TARI dovuta dalle utenze non domestiche, ai sensi del D.L. 25/05/2021 n. 73, in corso di conversione, a fronte dell'emergenza COVID-19 e che, pertanto, il mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze;

11. di stabilire che nell'eventualità in cui le risorse specifiche dello Stato per la TARI dovuta dalle utenze non domestiche non fossero sufficienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno concesse su richieste degli interessati, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali di riduzione di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte per singola fascia;

12. di stabilire, in considerazione del perdurare dell'epidemia da virus Covid-19 ed al fine di dare un sostegno economico alle famiglie residenti nel Comune di Brandizzo che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, assicurando forme di agevolazione della TARI secondo criteri più favorevoli rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, le seguenti riduzioni, applicate sia alla parte fissa, sia alla parte variabile della tassa sui rifiuti con effetto per l'intero anno o per il solo periodo di effettiva occupazione, ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

1) nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, disoccupato od in cerca di prima occupazione, ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e non godano di altri redditi o di rendite finanziarie: riduzione del 50 per cento;

2) nuclei familiari, con reddito lordo complessivo inferiore ad € 8.000,00, in cui uno dei componenti sia disabile ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e non godano di rendite finanziarie: riduzione del 50 per cento;

3) nuclei familiari diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, con valore compreso negli intervalli sotto riportati, sono applicate le riduzioni di seguito indicate:

Intervalli reddito ISEE		Percentuale di riduzione della Tassa sui rifiuti
da zero	a 7.000,00 Euro	50%
da 7.000,01 Euro	a 9.000,00 Euro	35%
da 9.000,01 Euro	a 12.000,00 Euro	20%

13. di stabilire che le riduzioni per le utenze domestiche sono riconosciute alle seguenti condizioni:

- presentazione di apposita istanza redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale del 30/09/2021;
- per i punti 1) e 2) si considera il reddito dell'anno precedente a quello di riferimento delle agevolazioni;
- in caso di abitazione occupata da due distinti nuclei familiari, il requisito di cui ai punti 2) o 3) di cui sopra, dichiarato per richiedere l'agevolazione, deve essere posseduto da entrambi i nuclei;

14. di stabilire che per l'anno 2021 le disposizioni per le agevolazioni previste dalla presente deliberazione per le utenze domestiche sostituiscono integralmente quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

15. di dare atto che le agevolazioni delle utenze domestiche di cui al punto precedente sono finanziate con risorse specifiche dello Stato per la TARI a fronte dell'emergenza COVID-19 e che, pertanto, il mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze;

16. di stabilire che nell'eventualità in cui le risorse specifiche dello Stato per la TARI dovuta dalle utenze domestiche non fossero sufficienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che

verranno concesse su richieste degli interessati, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali di riduzione di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte per singola fascia;

17.di dare atto che ai soggetti che nell'anno precedente hanno usufruito di agevolazioni nell'applicazione della tariffa per particolari situazioni di disagio economico e sociale, negli avvisi di pagamento dell'acconto 2021, è stata applicata la stessa percentuale di agevolazione del 2020, e qualora dette agevolazioni non fossero più spettanti in tutto o in parte, dopo l'approvazione dell'elenco degli aventi diritto per l'anno in corso, verranno recuperate;

18.di dare atto che le scadenze di versamento delle rate TARI per l'anno 2021 sono state previste con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2021;

19.di dare atto che, con le tariffe approvate con la presente deliberazione, è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risulta dal Piano Finanziario;

20.di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;

21.di dare atto che l'attività amministrativa legata all'espletamento delle incombenze necessarie a dare seguito alla presente deliberazione viene affidata al Consorzio di Bacino 16;

22.di dichiarare, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile."""

* * *

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio parere in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Dato atto che per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l'ausilio di supporto informatico n. 7/2021;

Con voti favorevoli unanimi (12) espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi (12), espressi palesemente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma d, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BODONI Paolo

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BOVENZI Dott. Umberto